Monitor ecclesiasticus.

IL
MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSILE

AD USO DEL CLERO

Fondata nell'anno 1876 dal Card. CASIMIRO GENNARI
e proseguita con particolare autorizzazione della Santa Sede

Labia enim sacerdotis custodient scientiam,
et legem requirent ex ore eius: quia angelus
Domini exercituum est.
MALACH. II, 7.

QUARTA SERIE
VOLUME III

(Vol. XXXIII della intera Collezione)

ALMA COLLEGE
P
LIBRARY
ME
Alma, California

ROMA
DESCLÉE & C.ⁱ Editori Pontifici
PIAZZA GRAZIOLI (PALAZZO DORIA)
1921

15712

Ai nostri lettori e Associati

1921

Chiudendo la decorsa annata del Periodico, cui abbiamo dedicata tutta l'opera nostra, ci si offrì la non lieve soddisfazione di vedere confermati dalla ormai consueta annuale pubblicazione dei responsi della Pont. Commissione per l'interpretazione autentica del Codice, non pochi dei pareri subordinatamente già esposti da noi su varie questioni. Nell'ardua opera di interpretare privatamente la legge ecclesiastica — ardua tanto più in quanto occorre in essa temperare il rigore scientifico col criterio della praticità, poichè le leggi son per gli uomini, non gli uomini per le leggi — abbiamo dunque bastevole testimonianza che il Periodico segue la giusta via: e crediamo che nulla possa riuscir più gradito a quanti ne sostengono l'opera, che questa consapevolezza.

Non abbiamo dunque in sostanza a proporci anche per l'avvenire che un costante intensificarsi di questo duplice carattere, scientifico insieme e pratico, che ci sforziamo di imprimere, o meglio di conservare al Monitore. *Il programma che ci tracciammo al principio del decorso anno, e che riscosse tanto consenso da parte degli associati e di autorevoli personaggi, rimane a questo proposito il fine ideale e pratico cui tendiamo, studiandoci di superare tutte le gravi difficoltà tecniche e materiali che ce ne impediscono l'attuazione, quale vorremmo, completa in ogni singolo fascicolo. Noi preghiamo caldamente gli Associati di rendersene ragione, e anzi di penetrarsi intimamente di questo pensiero: il miglioramento del Periodico, affinchè esso corrisponda sempre più ai loro desideri, dev'essere oggetto non solo della nostra ma anche della loro sollecitudine: anch'essi debbon quindi aver di mira l'attuazione progressiva del nostro Programma, richiamarci coi loro consigli, suggerimenti e postulati, su le discrepanze che osservino nel tradurlo in pratica e agevolarci il modo di eliminarle.*

Nella fiducia della loro cooperazione, spirituale e materiale, auguriamo a noi e a loro, con l'aiuto di Dio, anche migliore e più fecondo l'anno iniziato.

La Direzione.

NB. *Durante l'anno termineremo il riassunto del* Codice; *daremo, a cominciare dal prossimo numero, una elucidazione delle novità che presenta l'edizione tipica del* Messale; *riprenderemo, rinnovellandola, l'antica* Cronachetta *del mese, in guisa da offrire un succinto sguardo al movimento religioso e sociale; abbonderemo anche più del passato in* Consultazioni e Questioni pratiche.

Sarà pure pubblicato nel corso dell'anno l'Indice Generale della seconda serie, che stiamo ultimando, col criterio di farne un'epitome, più che una semplice indicazione, delle cose svolte, press'a poco seguendo l'esempio dell'Indice del Codice di Diritto Canonico.

IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno XLV - Serie IV - Vol. III - Fasc. I - Gennaio 1921

SOMMARIO. — **ATTI DEL S. P.** — I. Enciclica su s. Efrem, D. E., p. 14. - II. Breve pel *Collegium Tharsicii*, p. 3. — **S. CONGR. DEL S. OFFICIO.** — I. Circa la Y. M. C. A. e simili imprese protestanti, p. 6. - II. Condanna di libri, p. 9. — **S. CONGR. DEI RITI.** — I. Circa i nuovi Santi, p. 9. - II. Ufficio e Messa di S. Efrem, p. 10. - III. Dubbio su le Litanie, p. 14. — **LETTURA DEL CODICE.** — Introd. al IV libro, p. 15; Cap. I, Dell'ordinamento giudiziario, p. 22. — **QUESTIONI.** — *L'esame dei parroci*, p. 27. — **BREVI RISPOSTE**, N. 1-6, p. 31. — **NOTE DI GIURISPR. GOV.** — I. Decreto su le alienazioni, p. 32. - II. Circa la tassa sul patrimonio, p. 34. — **CRONACA ECCLES.**, p. 35. — **BIBLIOGRAFIA.** — Llobera, Costamagna, P. Stanislao, p. 36-*bis*.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

Si erige in arciconfraternita il Collegium Tharsicii di Roma, con facoltà di aggregare e comunicare le indulgenze che si descrivono [*A. A. S.*, XII, 560].

Lettere Apostoliche. — BENEDICTUS PP. XV. Ad perpetuam rei memoriam. — *Conlegium Tharsicii* hac alma in Urbe canonice constitutum, sodalium numero non minus quam susceptorum operum laude adeo floret, ut iure singulare Pontificiae voluntatis pignus promereatur. Expedit sane, et Romanorum Pontificum usu institutoque acceptum est, ut frugifera sodalitia, quae, quasi auxiliariae cohortes militantis Ecclesiae, clerum in sacri muneris exercitatione adiuvant atque ad pietatis studia christianam plebem excitant, honorificis titulis ac privilegiis non minus quam spiritualibus gratiis augeantur. Idcirco cum moderator eiusdem Conlegii a sancto Tharsicio martyre, enixis Nos precibus flagitaverit, ut illud ad primarii dignitatem Sodalitii evehere de Apostolica benignitate dignaremur, Nos optatis his annuendum ultro liberterque existimavimus. Quam ob rem, audito S. R. E. Cardinali S. Concilii Congregationi Praefecto, Conlegium a sancto Tharsicio in Urbe hac alma canonice erectum, Apostolica Nostra auctoritate, praesentium vi perpetuumque in modum ad Archi-

sodalitii primarii dignitatem evehimus cum adiectis privilegiis. Conlegii autem enunciati sic ad Archisodalitii primarii gradum per Nos erecti officialibus et sodalibus praesentibus et futuris, Apostolica pariter Nostra auctoritate, praesentium tenore, itemque perpetuo, veniam facimus, ut ipsi, servatis forma Constitutionis Clementis PP. VIII rec. mem. Nostri praedecessoris aliisque Apostolicis Constitutionibus desuper editis, alia quaelibet Conlegia aiusdem tituli atque instituti canonice erecta, ubique terrarum, sibi aggregare rite queant, et cum illis indulgentias omnes ipsi primario Archisodalitio de Urbe a Sede Apostolica concessas, vel concedendas in posterum, dummodo eaedem cum aliis communicari queant, communicare licite similiter possint. Peculiaribus autem indulgentiis hoc Primarium a sancto Tharsicio Sodalitium in perpetuum locupletare intendentes, conlatis consiliis cum S. R. E. Cardinali Poenitentiario Maiore, de omnipotentis Dei misericordia, et BB. Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis fidelibus, qui ipsum Tharsicii Conlegium in posterum ingredientur, die primo eorum *ingressus*, si vere poenitentes et confessi, sanctissimum Eucharistiae Sacramentum sumpserint, *plenariam;* ac tam inscriptis, quam in posterum inscribendis enunciato in Conlegio sodalibus in cuiuslibet eorum *mortis articulo*, si vere poenitentes ac confessi ac sacra communione refecti, vel, quatenus id agere nequiverint, nomen Iesu ore si potuerint, sin minus corde devote invocaverint, et mortem tamquam peccati stipendium patienter susceperint, etiam *plenariam;* praeterea iisdem nunc et in posterum similiter ipsum in Conlegium adlectis sociis, si pariter admissorum exomologesi sacramentali expiati et caelestibus epulis refecti, singulis annis, *Nativitatis, Epiphaniae, Paschatis Resurrectionis, Ascensionis et Corporis D. N. I. C. festis diebus, nec non sollemnitate Pentecostes;* item festivitatibus *Purificationis, Annuntiationis, Assumptionis, Nativitatis et Immaculatae Conceptionis Virginis Deiparae; denique diebus festis sancti Iosephi, Deiparae Sponsi, et sanctorum apostolorum Petri et Pauli, ac celebritate Sanctorum Omnium;* vel uno e septem diebus continuis, immediate respective omnes praedictos dies festos sequentibus, ad cuiusque lubitum eligendo, propriam Conlegii ecclesiam sive sacellum si ex-

stet, secus publicum quodvis templum visitent, ibique pro Christianorum principum concordia, haeresum exstirpatione, peccatorum conversione ac sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effundant, quo die iniuncta pietatis opera impleant, pariter *plenariam* omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Singulis quoque et universis ex utroque sexu fidelibus, qui, vere poenitentes ac confessi et sacra communione refecti, piis exercitiis enunciati Conlegii interfuerint et ecclesiam ubi ea exercitia peracta fuerint, aut aliud quodvis publicum templum visitent quotannis, *die festo sancti Tharsicii*, archisodalitii titularis, aut uno infra octiduum die ad lubitum eligendo, similiter quo die iniuncta impleverint, *plenariam;* nec non *semel in mense*, si, ut supra dispositi, nempe confessi et sacra Synaxi recreati, sollemni expositioni sanctissimi Sacramenti, iuxta archisodalitii tabulas peragendae, adfuerint, ibique ut supra oraverint, item *plenariam* omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino largimur. Ad haec, omnibus et singulis archisodalitii a divo Tharsicio martyre praesentibus ac futuris sociis, si diebus festis quibus ordinarii eiusdem sodalitii conventus habentur, iis aderint, ibique preces, uti superius diximus, fuderint *tres annos;* quoties vero qualibet in ecclesia vel oratorio Sacramentum augustum celebrent, de numero poenalium in forma Ecclesiae solita *trecentos dies* expungimus. Porro volumus, ut tam sociis quam fidelibus memoratis fas sit, exclusa in mortis articulo lucranda indulgentia, reliquis supradictis tam plenariis quam partialibus indulgentiis, functorum vita labes poenasque expiare. Haec concedimus decernentes praesentes Litteras firmas, validas atque efficaces semper exstare ac permanere, suosque plenos atque integros effectus sortiri atque obtinere, ipsique sodalitio sic ad primarii dignitatem per Nos evecto nunc et in posterum amplissime suffragari: sicque rite iudicandum esse ac definiendum, irritumque ex nunc et inane fieri, si quidquam secus super his, a quovis, auctoritate qualibet, scienter sive ignoranter attentari contigerit. Volumus tandem ut praesentium Litterarum exemplis, etiam impressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica dignitate vel officio constitutae munitis, eadem

prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die XXV mensis aprilis anno MCMXX, Pontificatus Nostri sexto.

P. Card. GASPARRI, *a Secretis Status.*

Suprema Congregazione del S. Officio.

I.

Si esortano gli Ordinarii a mettere in guardia i fedeli, specialmente la gioventù, dalle associazioni e circoli sportivi e di beneficenza anche cristiana, d'origine protestante, come la Y. M. C. A., la I. W. C. A. e simili, e dalla stampa di uguale origine [*A. A. S.*, XII, 597].

Circolare. — E.mi ac Rev.mi DD. Cardinales in rebus fidei et morum una mecum Inquisitores Generales cupiunt locorum Ordinarios vigilanter attendere, quemadmodum novae quaedam acatholicorum consociationes, suis ex omni gente asseclis adiuvantibus, iam dudum soleant nostris, maxime adolescentibus, perniciosissime insidiari, magnam adiumentorum varietatem eis praebendo, quibus specie quidem corpora confirmant, mentesque et animos excolunt, re autem vera catholicae fidei integritatem corrumpunt et a complexu Ecclesiae matris filios eripiunt. Profecto, quod consociationes huiusmodi favore, opibus studioque florent hominum spectatissimorum, quod in multiplici beneficentiae genere utilissime versantur, non est mirandum si fucum faciant imperitis qui earum naturam penitus perspectam et cognitam non habent. At quales illae sint, iam nemini, qui sapiat, potest esse dubium, cum finem quo spectant, sensim hucusque indicarint, nunc vero aperte declarent idque opusculis, diariis scriptisque periodicis, quibus tamquam suis organis utuntur. Dicunt enim se velle ingenia et mores iuvenum bonis disciplinis excolere, et hanc culturam pro religione habentes, definiunt: liberrimam et a quavis religione aut confessione alienam solutamque licentiam cogitandi. Professae igitur se lumen praeferre adolescentibus, eos ab Ecclesiae magisterio, quod ipsum est lumen

veritatis divinitus constitutum, avertunt, eosdemque hortantur ut ex suo ipsorum intimo spiritu ideoque ex humanae rationis angustiis lucem petant qua ducantur.

Huiusmodi in laqueos, praecipue dediti studiis adolescentes utriusque sexus impelluntur; qui quidem, cum ad christianam sapientiam ediscendam et ad fidem, a patribus traditam, conservandam, alienae opis maxime indigent, contra in homines incidunt, a quibus, de magnae illius hereditatis possessione deturbati, gradatim adducuntur, ut primo contrarias inter opiniones nutent, deinde de omnibus, quaecumque sunt, dubitent, denique in vaga quadam nec definita forma religionis acquiescant, quae sane religio aliud omnino est quam quod Iesus Christus praedicavit. In hac autem re detrimentum longe maius accipiunt illi, utinam non ita multi, quibus inter domesticos parietes, propter parentum vel incuriam vel inscitiam, ea defuit prima fidei institutio, qua nihil est homini christiano magis necessarium. Quare, Sacramentorum usu destituti, et ab omni pietatis cultu remoti, soliti insuper de sanctissimis quibusque rebus summa iudicii libertate decernere, in eum misere labuntur *indifferentismum religiosum* quem vocant, pluries Ecclesiae auctoritate damnatum, quocum cuiusvis religionis negatio coniuncta est. Ita, florentes aetate, in tenebris tamen tristitiaque dubitationum, nullo iam viae duce, tabescunt; ut enim quis naufragium in fide faciat, sat est si vel unum dogma in animo suo improbet. Quod si pietatis aliqua in eorum vel ore significatio vel corde umbra residua est, si non mediocrem quoque beneficentiae alacritatem ostendunt, hoc non aliam ob causam accidere dicendum est, nisi aut inveteratae consuetudinis, aut lenioris cuiusdam molliorisque animi, aut etiam humanae prorsus naturalisque virtutis, quae tamen ad vitam aeternam non est per se conducibilis.

Iam vero ex his societatibus sufficiet eam memorare, quae, plurium aliarum veluti mater, pervulgatissima est (quod praesertim, dum mansit crudele bellum, plurimis calamitosis admodum profuit) opibusque instructissima: societas scilicet titulo appellata *Young Men's Christian Association* contracto in siglam *Y. M. C. A.*, cui quidem inscienter et favent acatholici bonae fidei, eam iudicantes omnibus salutarem aut certe noxiam nemini, et suffragantur indulgentiores quidam

catholici, quibus ipsius est ignota natura. Haec enim societas sincerum quidem erga iuvenes amorem iactat, quasi nihil habeat antiquius quam eorum et corporibus et mentibus esse utilitati; at simul ipsorum labefactat fidem, cum propositum sibi esse contendit *eam purificare*, et meliorem verae vitae cognitionem eis tradere « supra omnem Ecclesiam et praeter « quamlibet religiosam confessionem » (1). At num quid boni de iis sperari liceat, qui, excussa penitus ex animo fide, cum in Iesu Christi ovili feliciter conquieverint, longe inde vagantur, quo sua quemque libido ingeniumque deducat?

Quare Vos, quotquot estis, quibus peculiarem in modum dominici gregis gubernandi cura divinitus mandata est, haec Sacra Congregatio rogat, ut vestros adolescentes studiose intactos ab harum societatum contagione praestetis, quarum ex beneficentia, Christi administrata nomine, illud periclitatur, quod ipsi habent, Christi gratia, pretiosissimum. Ergo admonete incautos et confirmate vacillantes in fide; quae autem sunt apud Vos iuvenum ex utroque sexu sodalitates, eas Vos christiano spiritu ac robore instruite, aliasque excitate generis eiusdem; quibus quidem ut suppetat unde possint adversariis obsistere, locupletiores e nostris appellate ad opitulandum. Simul etiam parochos et iuvenum consociatorum moderatores hortamini ut strenue officium suum faciant, maximeque libris et opusculis evulgandis, diffluentes late errores coerceant, artes fraudesque inimicorum aperiant, studiosis veritatis apte succurrant.

Itaque Vestrum erit, in episcopalibus regionis conventibus de hac ipsa causa diligenter, pro rei gravitate, agere, et quae opportuna factu videantur, collatis consiliis constituere. Quo in genere, Sacra Congregatio in singulis regionibus per earum Praesules publice declarandum censet, ephemerides, periodica et alia societatum harum scripta sane perniciosa, quae ad errores *rationalismi* et *indifferentismi religiosi* animis nostrorum insinuandos, large disseminatur, ipso iure prohiberi (2).

(1) Vide opusculum Romae editum ab officio centrali Y. M. C. A. « Che cosa la Y. M. C. A.: ciò che si propone, ecc. », passim.

(2) Cfr. *Cod. I. C.*, can. 1384, § 2, et 1390, § 4. Huiusmodi sunt, inter alia, apud Italos: « *Fede e vita*, rivista mensile di cultura religiosa, organo della Federazione italiana degli studenti per la cultura religiosa, Sanremo »;

Metropolitae autem, quidquid pro uniuscuiusque diocesi rationibus deliberatum actumque erit, ut ad Apostolicam Sedem intra sex menses referant, curabunt.

Datum Romae, ex Aedibus S. Officii, die 5 novembris 1920.

R. Card. MERRY DEL VAL, *Secretarius*.

II.

Libri proibiti. — W. WILBRAND, *Kritische Erörterungen über den katholischen Religionsunterricht an höheren Schulen* (1), Tübingen, I. C. B. Mohr, 1919 (decreto 10 novembre 1920).

TOMMASO GALLARATI-SCOTTI, *La vita di Antonio Fogazzaro*, Milano, Baldini e Castoldi, 1920 (decreto 9 dicembre 1920).

S. Congregazione dei Riti.

I.

Variazioni da farsi al Breviario e al Martirologio in occasione dei nuovi santi (decr. 25 luglio 1920) [*A. A. S.*, XII, 542 ss.].[2]

Per S. Gabriele dell'Addolorata (27 febbraio). — *Allo ultimo periodo della sesta lezione s'aggiunga:* « ...Eum deinceps, magnis a Deo miraculis illustratum, Summus Pontifex Pius décimus in beatorum, Benedictus vero décimus quintus in sanctorum caélitum album inscripsit ».

Nel Martirologio: Insulae, in Aprutio, sancti Gabriélis a Virgine Perdolénte, Confessoris et Clérici Congregationis a Cruce et Passione Domini nuncupatae; qui, magnis intra breve spatium méritis et post mortem miraculis clarus, a Benedicto Papa décimo quinto in sanctorum canonem relatus est.

Bilychnis, rivista mensile di studi religiosi, Roma »; « *Il testimonio*, rivista mensile delle chiese battiste italiane, Roma ».

(1) Ossia: *Discussioni critiche circa l'insegnamento religioso cattolico nelle scuole superiori.*

(2) Le tre bolle di Canonizzazione sono state finalmente pubblicate nel fascicolo di novembre degli *Acta Ap. Sedis*, in forma di ampie *Litterae Decretales*, cioè *Non sine providentissimo* (XII, 474) per s. Gabriele, e *Ecclesiae consuetudo* (ib. 486) per s. Margherita M. Alacoque, entrambe con la data del 13 maggio e *Divina disponente clementia* (ib. 514-529), per s. Giovanna d'Arc, il 16 detto. Recano ciascuna la firma solenne (Rota) del S. Padre e dei 19 Cardinali di Curia.

Per S. Margherita M. Alacoque (17 ottobre). — *L'ultimo periodo della sesta lezione si riformi così:* «... Caelestem eius gloriam miracula confirmarunt: quibus rite probatis, magna piorum gratulatione, Margaritam Mariam Summus Pontifex Pius nonus in beatarum, Benedictus autem décimus quintus in sanctarum Virginum coetum inscripsit.

Nel Martirologio: Paraédii, in dioecési Augustodunénsi, sanctae Margaritae Mariae Alacoque, quae, Ordinem Visitationis beatae Mariae Virginis profféssa, eximiis in devotione erga sacratissimum Cor Jesu propaganda et publico eiusdem cultu proveh̀ndo méritis excélluit; atque in sanctarum Virginum album a Benedicto Papa decimo quinto relata fuit.

Per S. Giovanna d'Arc (30 maggio). — *All'ultimo periodo della VI lezione si legga:* «...Postrémo Ioannam de Arc Summus Pontifex Pius décimus in beatarum, Benedictus vero décimus quintus in sanctarum Virginum numerum rétulit».

Nel Martirologio: Rothomagi, sanctae Ioannae Arcénsis Virginis, Puéllae Aurelianénsis appellatae, quae, cum fortiter pro patria dimicasset, tandem in hostium potestatem tradita iniquo iudicio condemnata est et igne combusta; atque a Benedicto décimo quinto Pontifice Maximo sanctarum fastis adscripta.

II.

Nuovo Ufficio, Messa ed Elogio in onore di S. Efrem Siro, diac., conf. e Dottore di S. Chiesa (18 giugno: rito doppio) [*A. A S.*, XII, 544],

Omnia de Communi Doctorum, praeter sequentia:

In I Vesperis: *Ad Magnif. Ant.* O Doctor optime, Ecclésiae sanctae lumen, beate Ephraem, divinae legis amator, deprécare pro nobis Filium Dei.

Oratio. Deus, qui Ecclésiam tuam beati Ephraem Confessoris tui et Doctoris mira eruditione et praeclaris vitae méritis illustrare voluisti: te supplices exoramus; ut, ipso intercédente, eam advérsus erroris et pravitatis insidias peréuni tua virtute deféndas. Per Dominum.

Et fit Commemoratio Ss. Marci et Marcelliani Mm., Ant. Istorum est enim. ℣. Laetamini in Domino.

Oratio. Praesta, quaésumus, omnipotens Deus: ut qui sanctorum Martyrum tuorum Marci et Marcelliani natalitia colimus: a cunctis malis imminéntibus eorum intercessionibus liberémur. Per Dominum.

In I Nocturno Lectiones de Scriptura occurrente.

In II Nocturno: *Lectio iv* Ephráem, natione Syrus, Nisibi, Mesopotamiae urbe, patre agricola et idolorum sacerdote natus, domo expulsus, adhuc iuvenis ad sanctum Iacobum episcopum se contulit, a quo baptizatus, brevi ita sanctitate et doctrina profécit, ut in schola Nisibi florénte magister fuerit constitutus. Post Iacobi episcopi mortem, Nisibi a Persis capta, Edéssam profectus est: ubi primum in monte inter monachos consédit, deinde, ut plurimos ad se confluéntes homines vitaret, vitam duxit eremiticam. Edessénae Ecclésiae diaconus ordinatus, et ob humilitatem sacerdotium recusans, omnium virtutum splendore enituit, et pietatem et religionem vera sapiéntiae professione sibi comparare satégit. Spem omnem in solo Deo defixam habens, quaevis humana ac transitoria contémnens, divina ac sempitérna assidue concupiscébat.

℟. Honéstum.

Lectio v Caesaréam Cappadociae, divino ductus spiritu, cum petiisset, ipsum ibi os Ecclésiae Basilium vidit, et utérque mutua consuetudine opportunum in modum usus est. Ad innumeros errores refelléndos, qui, tunc témporis grassantes, Ecclésiam Dei divexabant, atque ad mystéria Domini Nostri Iesu Christi sédulo illustranda, plurimas édidit lucubrationes, syro sermone compositas, et fere omnes in linguam graecam versas: atque, teste sancto Hieronymo, ipse ad tantam venit claritudinem, ut, post lectionem Scripturarum, publice in quibusdam ecclésiis eius scripta recitaréntur.

℟. Amavit.

Lectio vj. Univérsa illius opera, tam splendido doctrinae lumine referta, effecérunt, ut idem Sanctus, adhuc vivens, tamquam Ecclésiae Doctor, magno honore habitus fuerit. Métrica quoque cantica composuit in laudem Beatissimae Virginis Mariae ac Sanctorum: quam ob causam a Syris Spiritus Sancti cithara mérito fuit appellatus. In mirifica ac pia devotione erga eamdem Virginem Immaculatam primum excélluit. Méritis plenus, Edéssae, in Mesopotamia, décimo quarto caléndas

iulii, decéssit sub Valénte principe: eumque, instantibus pluribus Sanctae Romanae Ecclésiae Cardinalibus, Patriarchis, Archiepiscopis, Episcopis, Abbatibus, et religiosis familiis, Benedictus Papa décimus quintus ex Sacrorum Rituum Congregationis consulto, universalis Ecclésiae Doctorem declaravit.

℟. Iste homo.

In III Nocturno. Léctio sancti Evangélii secundum Matthaéum (*Cap.* 5, 13-19).

Lectio vij. In illo témpore: Dixit Iesu discipulis suis: Vos estis sal terrae. Quod si sal evanuerit, in quo saliétur? Et réliqua.

Homilia sancti Ephraem Syri, Diaconi. *Sermo de vita et exercitatione monastica.* Praeclarum est bonum inchoare atque perficere, et gratum Deo esse et utilem proximo, ipsique summo ac dulcissimo rectori nostro Christo Iesu placére, qui ait: Vos estis sal terrae, et columna caelorum. Labor afflictionis tuae, dilectissime, tamquam somnus est; porro laboris réquies inénarrabilis atque inaestimabilis. Atténde ergo tibi ipsi sollicite, ne utrumque pariter amittas, dum néutrum plene persequéris, praeséntem scilicet sempiternamque laetitiam. Stude potius perféctam virtutem consequi, ornatam atque insignitam omnibus quae diligit Deus. Hanc si assequaris, numquam irritabis Deum, neque proximum tuum violabis.

℟. Iste est.

Lectio viij. Porro virtus ista, unica uniusque speciéi dicitur, variarum virtutum in se ipsa habens pulchritudinem. Diadéma régium absque pretiosis lapidibus candentibusque margaritis connecti texique non potest; ita et haec unica virtus sine variarum fulgore virtutum constare nequit. Est enim profécto simillima diadémati régio. Nam, ut illi, si lapis unus aut margarita defuerit, in régio capite lucére pléniter nequit; ita et haec unica virtus, nisi virtutum ceterarum honore consériturr, perfécta virtus non appellatur. Similis item est pretiosissimis épulis, exquisitissimis condiméntis praeparatis, sed sale caréntibus. Sicut enim pretiosi illi cibi sine sale comedi néqueunt; ita et ista virtus uniformis, si variarum virtutum gloria et honore decorétur, absit autem Dei proximique dilèctio, vilis prorsus atque contemptibilis est.

℟. In médio Ecclésiae.

Pro Ss. Marco et Marcelliano Mm. Lectio ix. Marcus et Marcellianus, fratres Romani, propter christianam fidem a Fa-

biano duce comprehénsi, ad stipitem alligati sunt, pédibus clavis confixis. Ad quos cum ita loquerétur iudex: Resipiscite, miseri, et vos ipsos ab his cruciatibus eripite, respondérunt: Numquam tam iucunde epulati sumus, quam haec libènter, Iesu Christi causa, perférimus, in cuius amore nunc fixi esse cœpimus. Utinam tamdiu nos haec pati sinat, quamdiu hoc corruptibili corpore vestiti érimus! Qui diem noctémque in tor néntis divinas laudes canéntes, dénique, telis transfixi, ad martyrii gloriam pervenérunt. Quorum corpora via Ardeatina sepulta sunt.

Te Deum laudamus.

Sicubi autem ix Lectio alicuius Officii simplificati non fuerit, dicenda, erit sequens:

Lectio ix. Adépti sunt quidam huiusmodi virtutem, ipsamque véluti régium diadéma conseréntes, multum ex ea ornaménti cepérunt. Postmodum vero, vilissimae rei cuiuslibet gratia, virtutem adeo illustrem deduxérunt ad nihilum. Alligata enim est illorum mens terrenarum rerum curis, atque vinculis huiusmodi praepedita virtus caelum intrare non potuit. Vigilanter itaque, cave, dilécte mi, ne teipsum hic néxibus vinciens, inimico ad praedam pateas; neque mirabilem illam clarissimamque virtutem amittas, quam tanto labore quaesiisti, neque illam prohibeas caeléstes ingredi ianuas, neque rubore confusam ante thalamum statuas, neque capillo uno humi affigi permittas. Céterum da illi liberam fiduciam vocémque excélsam, ut exsultans introëat thalamum, ac sublimi voce sua praémia répetat.

Te Deum laudamus.

Ad Laudes fit Commemoratio Ss. Marci et Marcelliani: Ant. Vestri capilli capitis. ℣. Exsultabunt sancti.

Vesperae a Capitulo de sequenti, Commemoratio praecedentis ac Ss. Gervasii et Protasii Mm.

Missa In médio Ecclésiae, *praeter Orationem* Deus qui Ecclésiam, *ut in Officio.*

Nel Martirologio: Edéssae, in Mesopotamia, sancti Ephraem, Diaconi Edesséni, et Confessoris; qui, post multos labores pro Christi fide suscéptos, doctrina et sanctitate conspicuus, sub Valénte imperatore, quiévit in Domino, et a Benedicto Papa décimo quinto Doctor Ecclésiae universalis est declaratus.

ANNOTAZIONE.

Alla proclamazione di S. Efrem Siro a Dottore della Chiesa il S. P. ha dedicato una bellissima **enciclica** che comincia *Principi Apostolorum*, ed è datata il 5 ottobre 1920. In essa, dopo avere bellamente affermato, con le testimonianze dei più antichi Padri orientali, che la Chiesa di Roma è il centro della carità e della fede cristiana, dichiara il suo proposito di dare ai cristiani d'Oriente, nell'attuale loro risorgere a libertà, un nuovo esemplare di virtù e dottrina nel santo diacono, e rileva l'opportunità di farlo, dopo proclamata novellamente la gloria di S. Girolamo, istituendo un bel parallelo tra i due santi. Traccia quindi in breve la vita di s. Efrem (1) (vedi sopra, le lezioni) rilevandone le principali virtù, l'umiltà, la carità operosa, la povertà (riportando a tal proposito le parole del suo testamento); nonchè esaltandone la singolare dottrina e straordinaria fecondità di carmi e trattati, e la parte non trascurabile che Efrem ebbe nella storia della liturgia. Propone pertanto il suo esempio ai predicatori, ai maestri di sacre discipline, specialmente bibliche, ai religiosi: rileva la sua pietà verso i sacramenti, verso la Ss. Vergine, verso la sede di Pietro, adducendo all'uopo tratti mirabili dei suoi scritti. Ricorda infine i monumenti del culto di S. Efrem, non solo nella ch. orientale, ma anche nella romana (martirol., al 1° febbraio; chiesa di s. Efrem sul Viminale; ufficio e Messa pei Benedettini, ecc.) e conclude con la formola solenne: « Itaque, Spiritu Paraclito invocato, suprema Nostra auctoritate, sancto Ephraem Syro, Diacono Edesseno, titulum cum honoribus Doctoris Ecclesiae Universalis conferimus ratumque habemus, decernentes eius festum diem qui est duodevicesimum mensis junii, celebrandum ubique esse eadem ratione, quo dies natalis agitur ceterorum Ecclesiae Doctorum », esprimendo da ultimo la speranza che questo solenne atto contribuisca ad accelerare l'unione delle Chiese d'Oriente con la Romana.

III.

Circa le litanie Lauretane [*A. A. S.*, XII, 548].

Dubbio. — A Sacra Rituum Congregatione expostulatum est: « An attento decreto Sacrae Poenitentiariae Apostolicae « (Sectio de Indulgentiis) diei 21 iulii 1919 circa Indulgentias

(1) Nacque circa il 306, morì nel giugno 373: cfr. su lui U. MANNUCCI *Istituzioni di Patrologia*, vol. II, p. 125-129.

« Litaniis Marialibus adnexas (1). Litaniae Lauretanae cantari « possint per trinas invocationes, respondente quartam fideli « plebe ».

Et Sacra Rituum Congregatio, audito specialis Commissionis suffragio, ita respondendum censuit: « *Affirmative* seu Litaniae « Lauretanae cantari possunt per trinas invocationes cum sin- « gulis respectivis *ora pro nobis*, populo quartam invocationem « cum respectivo *ora pro nobis* respondente ».

Atque ita rescripsit ac declaravit. Die 15 octobris 1920.

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae, *S. R. C. Praef.*

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

IL CODICE DI DIRITTO CANONICO

RIASSUNTO E DILUCIDAZIONI

(*Continuaz. vedi vol. XXXII, pag. 363*).

Libro IV. — DEI PROCEDIMENTI. — Nella interessantissima circolare di mons. Gasparri alle Università cattoliche, 6 aprile anno 1904 (*M. E.*, XVI. 312) lo schema primitivo del Codice era così preannunziato: « Praemissa parte generali, quinque « habebuntur libri: de personis – de sacramentis – de rebus et « locis sacris – de delictis et poenis – *de iudiciis* ». Il libro di cui trattiamo è dunque passato dal quinto al quarto posto, e, quel che più importa, ha cambiato il titolo tradizionale che aveva nelle trattazioni canoniche: invece di *de iudiciis*, abbiamo ora *de processibus*. Codesto cambiamento è stato reso necessario dalla diversità della materia che vi si è voluta riunire: anche, infatti, eliminata e ricongiunta al secondo libro la sezione

(1) Cfr. *Mon. Eccl.*, 1920, p. 11. Per quel decreto si condannava ogni *mutilazione* alle litanie, anche quella delle cosidette « litanie a mazzetti », per cui *ogni tre* invocazioni si aggiungeva *un solo* « ora pro nobis ». Nel presente dubbio invece, conservando ogni invocazione il suo o. p. n., non si tratta di mutilazione, ma di semplice *alternazione* di recita o canto, cosa del tutto lecita e consentanea alla legge (cfr. can. 934, § 3). Perciò già altro decreto della S. C. dei Riti, 6 dic. 1901 (*M. E.*, XIV, 51) aveva affermata la liceità di quel modo di cantare e recitare, come ora viene riconfermato.

relativa alla dimissione dei religiosi (cfr. 1555, § 3), rimanevano tre parti assai disparate: la giudiziaria generale, la giudiziaria speciale (criminale, matrimoniale, cause di santi e beati) e il gruppo dei « procedimenti amministrativi ». L'aver costituito poi in parte speciale i *processi* di beatificazione e canonizzazione, come lo richiedeva il proposito affermatosi di codificare ampiamente e con non lievi modificazioni, questa materia sì delicata e sì importante pel culto pubblico, costrinse a dare al quarto libro un titolo complesso, com'era quello dello schema del 1916: « De iudiciis, de processibus administrativis, et de causis beatificationis et canonizationis », che nella redazione definitiva fu semplificato assai felicemente nel titolo attuale. In tal guisa, abbiamo nel quarto libro un sufficiente riscontro ai Codici di *procedura* delle legislazioni laiche (1), e (possiamo dirlo ormai con molti) un eccellente riscontro. Anche egregi civilisti infatti, hanno richiamato l'attenzione dei loro colleghi su questi due ultimi libri del Codice, come veri modelli di costruzione sistematica e scientifica, in piena rispondenza con le tradizioni storiche e con la praticità del foro secondo le più sane teoriche (2). Un commento *analitico* di queste chiare e precise disposizioni uscirebbe troppo fuori dei limiti che ci siamo imposti e in gran parte sarebbe superfluo (3), poichè appena gioverebbe più che una esatta riproduzione del testo, il quale, (ed è pregio grandissimo che si avvera qui più assai che in altre parti del Codice) non offre frequenti occasioni di gravi dubbi o controversie nell'applicazione pratica. Crediamo quindi più utile tracciare alcune linee sintetiche direttive, fermandoci in forma di brevi appunti su alcuni argomenti ove meglio appariscono i criterî e i pregi innovativi, anche in confronto con le legislazioni laiche.

---

(1) Il ch. P. Vidal spiega molto bene in *Civ. Catt.* 6 luglio 1908, p. 18 s. perchè la Chiesa non abbia *due* codici di procedura, uno *civile*, l'altro *penale:* essa ha cioè in vista precipuamente l'emenda e correzione del reo, al che non sono necessarie *speciali* formalità di procedura, bastando in genere la forma *contenziosa* del giudizio, comune tanto al procedimenso civile che criminale.

(2) Cfr. p. es., A. Gaglio, *Il processo canonico*, in « Rivista it. delle scienze giuridiche », disp. 189-190, pag. 176-193; E. Romano Di Falco, *Dir. penale canonico*, in « Scuola positiva », 1918, p. 761; 1919, p. 127.

(3) Specialmente dopo l'estesa opera del P. G. Noval, *De iudiciis*, Roma, P. Marietti, 1920, in 8° di p. XII-612.

Abbiamo accennato alla distinzione del libro in tre parti: procedimento giudiziario (generale e particolare), cause dei santi e beati, procedimenti amministrativi: questo ultimo gruppo, nella redazione definitiva, ha perduto la sua caratteristica, ch'era nella netta distinzione fra competenza *giudiziaria* e *amministrativa*, accennata già nel titolo sopra riferito dello schema 1916, e ha assunto quindi un carattere assai indeterminato; come risulta anche dal titolo odierno « de modo procedendi in *nonnullis* expediendis negotiis, vel sanctionibus poenalibus applicandis »; sotto il qual titolo in una cinquantina di canoni, si sono raccolte soltanto norme già emanate per ovviare agli intralci che la solenne procedura giudiziaria importava non di rado nell'amministrazione della giustizia in negozi in cui era in pericolo la salute delle anime. La difficoltà di stabilire in materia ecclesiastica una distinzione netta fra la competenza giudiziaria e amministrativa, e anzi di definirle rigorosamente, ha occasionato, crediamo, il sacrificio di questa armonica costruzione primitiva, riducendo quella ch'era logicamente la seconda parte del libro, a una specie di appendice.

Anche l'attuale seconda parte, in 143 canoni, non costituisce che una applicazione del diritto giudiziario generale a una classe speciale di cause, (prima formavano la terza sezione del diritto giudiziario speciale, con le cause criminali e le sacramentali), le cui norme, sia per l'importanza che tali cause hanno nei Tribunali della S. Sede, sia per l'attiva partecipazione che debbono prendervi le Curie diocesane, era bene che fossero pubblicate definitivamente in formole precise, secondo le indicazioni della pratica di quel foro. Non era quindi certo il caso, come altri proponeva (1), di lasciare questa sezione nella parte terza del III libro, cioè, *del culto divino*, ove non accade davvero di trattare del procedimento costitutivo (ci si passi la parola) degli oggetti del culto, ma solo delle forme di questo; non ci sembra però neppure quello di parlare, col P. Noval, di un processo *ultra*-giudiziale (op. cit., p. 2), poichè, sebbene con maggiore solennità, anche quelle cause seguono la linea generale del procedimento *giudiziario* comune.

(1) Cfr. A. BERNAREGGI, *Metodi e sistemi delle collezioni canoniche*, Milano, 1919, p. 117.

Il corpo dunque e la parte principalissima del libro quarto è fornita dalla sezione prima della parte prima, « de iudiciis » in genere, in cui codesto procedimento è disciplinato in maniera minuziosa e completa, in circa 370 can.; mentre le variazioni indotte in alcune figure di giudizio son brevemente recensite in 74 can. della seconda sezione (1).

Appunto a codesta prima sezione si convengono nel miglior modo i favorevoli giudizi che sono stati dati su la procedura canonica attuale. Essa contiene la spiegazione minuta dello svolgimento d'un processo contenzioso con tutti gli incidenti che possono occorrere in esso, dall'introduzione della causa alla esecuzione della regiudicata: nulla è trascurato, tutto è sapientemente previsto e regolato, in guisa che il giudice, pur avendo tutta la conveniente libertà di azione secondo i dettami della sua coscienza, non ha mai a esitare, e con lui quanti partecipano al giudizio, su quel che debba fare. In questo riguardo grandissimo è il progresso sul diritto precedente: le norme delle decretali e la giurisprudenza passata offrivano qui un miscuglio incredibile dei criteri più contradittori: da una parte sembrava prevalere il principio che il giudice, procedendo *ex bono et aequo*, dovesse trovare da sè la via da seguire; dall'altra invece, su punti determinati e spesso insignificanti, lo si inceppava con una procedura ritualistica difficilissima non solo a eseguire, ma pure a studiare (2). Anche la procedura civile odierna sembra fondarsi sul principio di mutua sfiducia tra giudice e parti, sostituendo così una procedura meccanica e formalistica allo svolgersi della propria e benintesa attività del giudice. Il procedimento giudiziario canonico, invece, segue mirabilmente l'aurea via media: da una parte

(1) In realtà, anche questa seconda sezione può comodamente alleggerirsi del tit. XVIII: « de modis evitandi iudicium contentiosum » cioè della *transazione* e dell'*arbitrato*, che formano l'istituto della « conciliazione ». È evidente infatti, dal can. 1932, che qui si tratta dei *preliminari* al giudizio, non di una specie di giudizio, e infatti, tutti i trattatisti solevano fin qui *premettere* questo argomento alla trattazione dei giudizi. Crediamo che così il codice abbia voluto accentuare il suo concetto, (cui si informa del resto anche il nostro cod. di proc. civ. a differenza di quelli delle altre nazioni) che l'atto conciliativo non è il preliminare *obbligatorio* del giudizio.

(2) Cfr. p. es., VITALE, *De Jure Signaturae*, che ha pagine veramente algebriche, pel lettore moderno.

determina con precisione una quantità di punti importanti di rito che il precedente diritto lasciava del tutto indecisi; dall'altra, in tutto quello che è apprezzamento di merito, si rimette con piena fiducia al prudente arbitrio del giudice. Di ciò non si potrebbe dare miglior dimostrazione che riportando le belle parole del P. Vidal (l. c., p. 19 s.). « Basta scorrere nello indice del Codice i titoli di questo libro, e le rubriche dei capitoli in cui vengono suddivisi, per vedere quanto si sia migliorato in questa parte il diritto delle Decretali, nel quale molte questioni di grande importanza in un processo, non si trattavano se non incidentalmente. Così, ad esempio, per tralasciare altre cose più particolari, non v'era nelle Decretali alcun titolo dove si trattasse *ex professo* delle azioni e delle loro varie specie e condizioni, nessuno sull'istanza e la sua perenzione, nessuno sulle cause incidenti e sul modo di trattarle e deciderle, nessuno sulla perizia e sull'accesso giudiziale e sull'intervento in causa, sulla pubblicazione del processo e la conclusione in causa e la discussione di essa. In quanto ai rimedî contro la sentenza, v'era un titolo speciale sulle appellazioni; ma non si parlava *ex professo* della querela di nullità, nè dell'opposizione di un terzo; come pure non v'era un titolo speciale che trattasse delle spese giudiziali e dell'esecuzione, anche provvisoria, della sentenza. Inoltre, della gradazione gerarchica dei tribunali e della coordinazione di questi tra di loro non si trattava in nessun luogo di proposito, nè erano riuniti sotto un solo titolo gli obblighi di tutte le persone che sono parte del tribunale, o come membri dello stesso, o come ausiliarî del tribunale o delle parti. Molte regole giuridiche sopra queste ed altre diverse materie erano sparse in varî titoli del libro secondo delle Decretali e negli ultimi titoli del libro primo e specialmente erano contenute nel titolo primo del libro secondo sotto l'iscrizione troppo generale e confusa « *de iudiciis* ».

Inoltre, non poche delle regole o norme giuridiche con cui deve regolarsi la formazione di un processo, nel diritto precedente non erano in molti casi formulate nei termini precisi e chiari di una legge esplicita, ma si dovevano dedurre dalle Decretali allegate, in cui si contenevano delle decisioni giudiziali date dai Papi in casi *particolari;* ma la deduzione non sempre era evidente, nè era facile in molti casi di coordinarla

con altre decisioni apparentemente contrarie e sempre si correva il pericolo di formulare la deduzione in un modo troppo generale, per non avere messa la dovuta attenzione in qualche circostanza particolare del caso, la quale poteva avere esercitata un'efficacia decisiva nella sentenza data dal Papa. Così si spiegano le differenti opinioni dei Dottori circa il modo di intendere molte delle decretali pontificie, perchè gli uni si fissavano in una circostanza del caso risolto, ed altri in altre. Le sentenze dei tribunali, specialmente supremi, servono, è vero, per dichiarare la legge formulata in termini generali, poichè contengono un'interpretazione forense della legge stessa; e quando sono ripetute ed uniformi formano quello che in linguaggio forense si chiama *stylus Curiae* o *auctoritas rerum similiter iudicatarum*. Ma non si può negare che, essendo l'ufficio del giudice di applicare la legge alla risoluzione delle cause controverse, è molto conveniente che il precetto legale sia chiaramente formulato nei termini precisi di una legge esplicita, alla quale il giudice debba attenersi e la quale, in quanto sia possibile, non dia luogo a dubbi, nè sia esposta ad interpretazioni diverse. E questo è l'immenso vantaggio che offre il Codice rispetto al diritto precedente in questo punto particolare di tanta importanza, com'è la retta amministrazione della giustizia » (1).

e linee direttive che ci sembrano aver guidato la compilazione sono due: tracciare chiaramente l'*organamento e funzionamento giudiziale*, al che spettano i primi tre titoli, con la connessa determinazione della giurisdizione; descrivere minutamente l'*ordine del procedimento giudiziario*, qual'è evidentemente il compito dei titoli dal VI al XVII; il IV e V titolo, intermedio, rappresentano quella parte che in dottrina si suol largamente

(1) Questo egregio risultato è in gran parte dovuto all'opera dell'E.mo Card. Lega, cui fu particolarmente demandata la *ponenza* di questo libro: ciò non può essere mistero per alcuno: basta confrontare anche l'indice del Codice, con l'indice del I volume del suo trattato *de Judiciis;* basta por mente a qualche particolarità filologica (p. es. *advocare* ad suum Tribunal, constantemente detto in questo libro, mentre in tutti gli altri si legge *avocare*) per convincersene. Con ciò non intendiamo fare questione di persona, ma trarre la pratica conseguenza che appunto quest'opera del card. Lega è ancora la più utile per bene studiare questo libro.

svolgere come diritto *giudiziario soggettivo*, o *sostantivo*, cioè l'esercizio dell'azione fra le parti legali. Crediamo utile raggruppare intorno a queste linee la rapida sintesi che siamo per tracciare.

A preparare l'esposizione servono anche qui pochi, ma importantissimi canoni preliminari. Il 1552 dà il concetto del giudizio (ecclesiastico), e la sua fondamentale divisione in *contenzioso* (prima dicevasi: civile) o *criminale*, diretto il primo a dichiarare lo stato di fatto o di diritto controverso, il secondo alla punizione del delitto. Abbiamo già veduto che questa distinzione resta senza effetto pratico nel Codice, in quanto che questo s'occupa prima del giudizio in genere, mentre esamina a parte (de iudiciis in specie) le variazioni da indurre per particolari figure, sì civili, che criminali; perciò non è da fermarsi a ricercare se la sostituzione del termine *contenzioso* a *civile*, sia del tutto scientifica, o non piuttosto ispirata dalla necessità di non equivocare fra civile e ecclesiastico. – Il can. 1553 definisce l'oggetto *proprio ed esclusivo* della giurisdizione processuale ecclesiastica in confronto della laica: sono cioè le cause spirituali, la definizione della colpa e applicazione della sanzione ecclesiastica in tutte le cose « quibus inest ratio peccati », le cause di persone che godono il privilegio del foro ecclesiastico; oggetto *cumulativo* sono poi quelle di foro misto, cioè riguardanti i diritti ed effetti civili, ma derivanti da fatti spirituali o ecclesiastici; in essi si dà luogo a prevenzione: chi primo cita, preoccupa ed esaurisce la causa (cfr. c. 1568). A preservare questo diritto si pone l'ovvia sanzione del can. 1554, cioè privazione del diritto di rifuggire al foro ecclesiastico, se mal cede l'esperimento nel foro laico, e pena (previa comminazione) ad arbitrio del superiore ecclesiastico. Il can. 1555 preserva poi la procedura del S. Officio nelle cause a esso proprie (1), mentre impone esplicitamente che tutti gli altri tribunali ecclesiastici adottino la procedura che vien prescritta nei canoni seguenti.

---

(1) Tali sono principalmente le cause di cui ai can. 1962, 1963, e i delitti di cui ai canoni 501 § 3, 2314, 2316, 2319, 2320, 2325, 2326, 2332, 2°, 2335, 2336 § 2, 2356-8 se il reo sia in *sacris* o religioso, 2363, 2368, 2369, 2371, 2375, e inoltre quelli che si riferiscono ad affettazione di santità, false rivelazioni, etc.

Dell'Ordinamento giudiziario (can. 1556-1646). — Dovendo il giudizio farsi con autorità pubblica, *obbligatoria*, il primo punto a determinarsi è quello della fonte, o superiorità donde deriva codesta obbligatorietà, al che risponde il titolo I. del *foro competente:* a tale determinazione della autorità giudiziaria *in astratto*, segue nel II titolo la *concreta* determinazione dei varî gradi di tribunali, e anzi delle attribuzioni convenienti a ciascun organo, nell'amministrazione della giustizia; infine il III titolo, quasi completivo, traccia la disciplina da osservarsi nel giudizio. Diremo brevemente di ciascuno.

Nel titolo del *foro competente*, si tracciano, a così dire, i limiti dinamici dell'autorità giudicante, in due forme: per una si escludono, per modo di incompetenza *assoluta* o insanabile, le cause *riservate* alla S. Sede sia per ragione di *persona*, fisica (sovrani, cardinali, Legati, vescovi anche titolari) o morale (diocesi e altre, che non hanno superiore fra loro e il R. P.), sia per via di fatto, mediante la avocazione, anche a istanza di parte (cfr. 1599, § 2); per l'altra si precisano le regole della competenza *relativa*, o sanabile (cfr. c. 1610), o meglio si determinano i titoli onde essa sorge (c. 1560-1568). Alcuni di questi titoli sono obbligatorî (forum necessarium: conveniri *debet*) cioè il luogo dello *spoglio*, del *beneficio*, dell'*amministrazione*, del *testamento* (c. 1660) per le cause relative; tutti gli altri sono facoltativi, cioè si può scegliere l'uno o l'altro, tra il foro di *domicilio*, di *res sita*, di *contratto*, di *delitto* (1); in genere l'attore segue il foro del reo; per altro, se il reo ha molteplice foro, la scelta spetta all'attore; ad ogni modo il giudice scelto o che proceda in forza di uno di tali titoli, è senz'altro competente: debbono però rispettarsi le regole della *continentia causarum*, o del vincolo o nesso di cause fra loro; e della *prevenzione*, o preoccupazione fatta da un giudice competente mediante la citazione (1567 e 1568).

Il secondo titolo abbraccia due argomenti: *i gradi di giurisdizione* e la *costituzione del tribunale* in genere: per ovvie ragioni pratiche questo secondo tema apparisce conglobato

(1) La libertà di scegliere il foro di contratto invece che quello di domicilio, è propria del diritto canonico, a differenza dal civile, che impone di seguire il domicilio almeno convenzionale; quest'ultima determinazione è però accettata anche dai Codice (1565, § 2).

nella descrizione del primo grado di giurisdizione, cioè della curia diocesana, mentre le sue disposizioni si applicano evidentemente anche al tribunale di secondo grado, e in gran parte anche agli altri (cfr. c. 1595).

I *gradi di giurisdizione* sonó sufficientemente segnati dalla stessa circoscrizione ecclesiastica, ordinata com'è in diocesi, arcidiocesi, santa Sede (c. 1572, 1594, 1598): essa permette il vantaggio di terminare la causa in due istanze, (in religione esente si sostituiscono il sup. provinciale o l'Abate locale e il sup. generale: c. 1595, 4) dinanzi a due tribunali inferiori alla s. Sede, diocesano e metropolitano, se in entrambi si ottiene sentenza conforme (cfr. c. 1902, § 1°); ma non obbliga a servirsene, (a differenza della procedura laica), in quanto che la seconda istanza *può* direttamente ottenersi nei tribunali della S. Sede: viceversa la terza istanza, anche se resa necessaria dal non ottenersi, nelle due precedenti, sentenza conforme (salvo i diritti particolari di alcune regioni) è riservata alla S. Sede.

Segue da ciò che i poteri giudiziali *ordinari*, nella Chiesa, risiedono nel sommo Pontefice, e negli Ordinari: questi ultimi li esercitano ciascuno con un unico tribunale diocesano; il sommo Pontefice, mediante due tribunali ordinari, la Rota, come appello e terza istanza; la Segnatura come Suprema corte, integrativa della giurisdizione rotale, che a volte amplia mediante rescritti di commissione in guisa da farla funzionare anche come tribunale di prima istanza, (1599, § 2) e talora restituisce anche contro la sentenza propria, mediante i giudizi di revisione (1603). Tale concetto della Segnatura in parte conviene con quello delle Corti di Cassazione laiche, come spesso si è fatto notare, ma in realtà ne differisce grandemente, in quanto non riserva a se esclusivamente i giudizi formali o di rito, o di revisione, poichè anche i tribunali inferiori, e segnatamente la Rota sono competenti a ricevere querele di nullità, o domande di restituzione in intero (c. 1893 ss., 1906).

Oltre tali gradi o giurisdizione ordinaria, si deve por mente a quella *supremaziale* che esercita solo la Santa Sede, e a quella *delegata* che può demandarsi del pari dalla S. Sede e dal Vescovo. A bene intendere il concetto della prima, oltre il fatto delle riserve di cause, giova ricordare il primato di assoluta giurisdizione, che conviene solo al R. P., per cui egli, essendo posto al

di sopra delle leggi stesse, anche canoniche, ha diritto illimitato di cognizione e definizione di negozi giuridici, sicchè ogni fedele può deferire al suo giudizio ogni causa « in quovis iudicii gradu. it in quovis litis statu », anche se siasi formata e confermata la regiudicata (cfr. c. 1569, § 1) e il S. P. qualora l'accetti e faccia sua, può provvedervi in quelle forme che creda opportune (cfr. 1604, § 3). La giurisdizione giudiziaria *delegata*, invece, si esercita allo stesso modo che ogni altra giurisdizione delegata, e mediante i tribunali ordinari (cfr. 1570; 1606-1607).

In quel che riguarda la *costituzione del tribunale* in genere (c. 1572-1593), non sono certo da segnalare particolarità nei canoni che riguardano gli ufficiali giudiziari (uscieri e cursori), i cancellieri (notai in funzione di attuarii), il pubblico ministero (Promotore di giustizia o fiscale e difensore del vincolo sacramentale) che non cessano in sede vacante: solo dobbiamo notare la loro *obbligatorietà* (cfr. p. es. c. 1585, § 1) in confronto al carattere *facoltativo* che hanno invece gli uditori e assessori, pur chiamati a coadiuvare direttamente il giudice. La nostra principale attenzione si fissa dunque sui due primi articoli di questo capo, che riguardano il tribunale giudicante. In ciascuna diocesi il giudice ordinario è il *vescovo*, che può esercitare il potere giudiziario sia per sè, sia per altri: quest'ultima via è sempre da preferirsi (cfr. c. 1578): quando trattisi di diritti o beni temporali del Vescovo o del fisco, all'Ordinario si dà soltanto la scelta fra il rimettere la causa al tribunale diocesano secondo le norme seguenti, o il deferirla immediatamente al metropolitano. (1) Al Vescovo vien fatto dunque obbligo di nominare, per l'esercizio della giurisdizione contenziosa, un *ufficiale* distinto (a meno che non esiga altrimenti la piccolezza della diocesi e il piccolo numero d'affari) anche nella persona, dal Vicario Generale, cui resta, come vedemmo, propria e sola la giurisdizione volontaria. Tale distinzione risulta più evidente dal fatto che, anche ove una sola è la persona del Vicario Ufficiale, durante la vacanza di sede, cessa dal funzionare come Vicario, ma prosegue come Ufficiale (1574, § 6). Per conseguenza deve ora dirsi di questo ufficiale quanto prima dicevasi del Vicario

(1) Nel diritto precedente non era invece vietato al Vescovo di conoscere per sè le cause fiscali.

Generale come magistrato giudicante, che cioè egli col Vescovo, costituisce un unico e solo tribunale, sicchè non si dà appello dall'Ufficiale al Vescovo (1573, § 1): lo stesso dicasi dei sostituti che l'Ufficiale può assumere, qualora lo richiegga la mole dei negozi.

Oltre la costituzione dell'Ufficiale, il Codice impone la costituzione dei *giudici* detti *sinodali* o prosinodali, poichè la loro elezione deve farsi nel sinodo, e fuori di esso non può procedersi dal Vescovo, udito il capitolo, che a necessarie sostituzioni di persona: debbono essere non più di dodici, e hanno potestà radicale a giudicare le liti, sebbene la propria delegazione a giudicare venga loro con l'assunzione all'esercizio delle proprie funzioni. È ben noto che anche prima del Codice si parlava di giudici sinodali, ma solo nel senso ben diverso di ricevere ed eseguire *in partibus* i mandati della Curia Romana, il che in pratica si risolveva per lo più a un *titulus sine re*. Il Codice saggiamente — qui come altrove — ha profittato di questo istituto già esistente conferendogli un significato ben più reale e importante.

Con tali elementi il Codice ha potuto risolvere nel miglior modo il problema oggi tanto discusso dai civilisti, del giudice *unico* o *collegiale*. Tanto il Vescovo quanto l'officiale (iure ordinario), come un giudice sinodale (iure delegato) possono funzionare da giudice unico nelle cause minori e non eccettuate: però anche in questo caso han facoltà, e ben li si consiglia a farlo, di eleggersi come *assessori* con voto consultivo, due giudici sinodali: e inoltre hanno facoltà di costituire uno o più giudici *istruttori* (uditori) per la costruzione del processo. Sono invece eccettuate le cause più gravi, nelle quali il tribunale deve essere *collegiale*, cioè di *tre* giudici, con egual diritto di voto decisivo, se si tratti di cause civili sul vincolo d'ordinazione o matrimonio, o dei diritti della cattedrale, e di cause criminali che importino la privazione del beneficio, o la scomunica; di *cinque* se di cause criminali importanti la deposizione o degradazione: oltre queste, *tassativamente* designate, sotto pena di nullità insanabile del giudicato (c. 1892, 1º), il Vescovo può opportunamente prescrivere il tribunale collegiale per cause a suo giudizio gravi o difficili. È importante notare che la presidenza del tribunale collegiato è riservata al Vescovo, o al suo Ufficiale o di lui sosti-

tuto (1577, n. 2); e che anche qui l'istruzione del processo è demandata a uno o più uditori, mentre uno dei giudici collegiati, designati dal preside, compie la funzione di relatore prima, e d'estensore poi, secondo il voto della maggioranza (1584). Ognun vede che non poteva meglio contemperarsi l'unicità del decidente col sistema della collegialità, ottenendo i vantaggi di entrambi i metodi.

In tal modo passiamo con stretta connessione di materia al titolo III, della *disciplina dei giudizi*, e che comincia appunto col ricordare i doveri dei giudici e degli altri componenti il tribunale. I criteri evidenti che han dettato le norme di questo titolo e che il giudice deve tener presenti, sono di sollecitare convenientemente la definizione della causa (cfr. 1620) e nello stesso tempo cagionare il minor dispendio possibile ai litiganti: e infatti la sanzione che più spesso ricorre contro il giudice, è ch'egli è tenuto a risarcire il danno che le parti risentono per la sua inosservanza delle leggi (c. 1625). In questo intento il primo punto cui il giudice deve attendere, è la sua *competenza*: ogni dubbio su la incompetenza assoluta (come quella che induce nullità insanabile), deve essere prontamente e sicuramente risolto: se il dubbio verte su la incompetenza relativa, la sentenza del giudice che lo risolve in suo favore è d'ora in poi inappellabile (crediamo, in forza del can. 209): a risolvere i conflitti di competenza si prescrive l'intervento del giudice superiore, e in caso di mancanza, della Segnatura. Analogamente deve attendere il giudice a rimuovere il pericolo di *suspicione* (le fonti sono: consanguineità e affinità, tutela o curatela, stretta amicizia o inimicizia, interesse comune anche morale, p. es., se nella stessa causa ha fatto già da avvocato): connessi con tal punto sono l'obbligo di non intervenire *ex officio*, in favore d'una parte contro l'altra, se non quando lo richieda il bene della Chiesa o la salute delle anime, l'obbligo del segreto, di non accettar doni, ecc.; a cautela di ciò si pongono alcuni canoni sul giuramento da prestarsi (1620-1622) e le relative sanzioni disciplinari pei trasgressori (1625): interessa ancora, per l'effetto pratico del giudizio, nelle presenti circostanze, il canone 1626 che rimette al prudente arbitrio del giudice il prescrivere la *cautio de iudicato solvendo*.

L'intento di sollecitare, con un logico ordine, la definizione della vertenza ha dettato le seguenti ovvie norme, su la ricevibilità e tempestività delle eccezioni, sì dilatorie che perentorie, come delle azioni riconvenzionali, e delle domande pregiudiziali, cauzionali, incidentali (c. 1627-1633), nonchè su la improrogabilità dei termini legali (1634) e connesse regole per la computazione del tempo legittimo e delle ferie (c. 1635-1639). Quanto alle altre norme di questo titolo, è già notorio che alla Chiesa ripugna la pubblicità delle udienze legali, quindi si prescrive che ad esse intervengano solo le persone necessarie al giudizio (c. 1640); che tutti gli atti, tanto di causa che di processo, si esibiscano o redigano in iscritto, e per quanto è possibile (meno che nelle contestazioni e risposte orali) in latino (c. 1642); circa la loro conservazione, registrazione, trascrizione, archivazione, assegna pure il Codice norme pratiche e ovvie, che non hanno bisogno se non d'esser vedute nel testo (c. 1643-1645).

(*Continua*).

QUESTIONI.

L'esame dei Parroci secondo la recente risoluzione della Commissione per l'interpretazione del Codice.

Su la provvista delle parrocchie così si esprime il can. 459: « § 1. L'Ordinario del luogo, sotto grave obbligo di coscienza, è tenuto a conferire la parrocchia vacante a quel soggetto che stimerà *il* più adatto a reggerla, senza alcun riguardo a persone. § 2. In tal giudizio dovrà tenersi conto *non solo* della dottrina, ma ancora di tutte le qualità che si richiedono a ben governare *la* parrocchia *vacante*. § 3. Pertanto l'Ordinario del luogo: 1° non trascuri di far riassumere dall'archivio della Curia tutti i documenti che vi possono essere riguardanti il *chierico nominando*, nè di procurarsi prudentemente, anche da luoghi fuori della diocesi, tutte quelle informazioni che crederà opportune, anche segrete; 2° abbia in vista la disposizione del c. 130 § 2 (che cioè, *ceteris paribus*, debbono preferirsi coloro che più eccellano negli esami annuali del giovane clero); 3° infine sottometta il chierico a un esame su la dottrina, innanzi a sè e agli esaminatori sinodali, dal quale esame, col *consenso* dei medesimi esaminatori, potrà dispensare qualora trattisi di sacerdote già ben noto per cospicua scienza teologica ».

Come è facile scorgere anche dal contesto, il negozio della provvista ha come due momenti principali: in un *primo* momento l'Ordinario, riflettendo dinanzi a Dio, con giudizio insindacabile, il cui peso grava tutto su la sua coscienza, t r a s c e g l i e mentalmente tra i molti candidati che si presentano al suo pensiero, *uno*, il più eccellente, come *possibile* parroco; in un *secondo* c o n t r o l l a, a così dire, l'esattezza di tale scelta con una speciale indagine sul candidato, *prima* su la base di documenti e di informazioni, *poi*, da ultimo con un esame su la dottrina, *qualora* non sia il caso di dispensarlo. Dopo di che la scelta passa dall'ordine di possibilità a quello reale, cioè diviene effettiva.

Risulta da ciò: 1° che l'esame verte unicamente su la dottrina teologica; 2° che anche su questo punto l'esame non è che l'ultima *ratio*, l'argomento conclusivo cui si ricorre *in mancanza di altri*; di guisa che, almeno teoreticamente, alla chiamata del candidato all'esame, dovrebbe premettersi dall'Ordinario una discussione pregiudiziale, con gli esaminatori sinodali, se non sia cioè il caso di dispensare.

Ciò premesso crediamo agevolissimo intendere le recenti risposte della Commissione Pontificia ai quesiti su l'esame dei parroci, risposte che, a lor volta, confermano nel modo più esplicito questo concetto che ci siamo fatti dell'esame (cfr. vol. XXXI, p. 358 s.).

Invero, sebbene l'idoneità debba commensurarsi precisamente alla *vacante* parrocchia, pure in pratica ognuno sa che, trattandosi di *dottrina teologica*, la diversità che può offrirsi è soltanto di *grado* o di *intensità*. La dottrina teologica può perciò misurarsi e si misura nei vari soggetti senza alcuna relazione a questa o quella parrocchia: donde segue che la idoneità dichiarata già sufficiente per *una* parrocchia, può benissimo essere, anzi ordinariamente è, sufficiente anche per molte altre. Quindi, trattandosi di trasferire un parroco da una parrocchia ad altra, il Vescovo e gli esaminatori sinodali, nella discussione pregiudiziale da premettersi all'esame, dovrebbero unicamente giudicare su la *perseveranza* della misura di dottrina già constatata nel precedente esame, e su la sua *sufficienza* anche per l'altra. Ciò è appunto espresso *ipsis verbis* nella prima risposta: « si « Ordinarius cum examinatoribus synodalibus iudicet idoneitatem « adhuc *perdurare* eamque esse *sufficientem* ad novam paroeciam ». Quando ciò si verifichi, l'Ordinario può sempre, in qualunque caso, anche se proceda « ad instantiam parochi », dispensare dall'esame « super doctrina ».

A rigore, stando ai termini del c. 459 § 3 n. 3, tale dispensa dovrebbe pur darsi *solo* quando ciò si verifichi, cioè previa discussione con gli esaminatori sinodali. La presente risposta della Commissione

però ammette una larghezza maggiore, quando cioè il trasferimento da una parrocchia all'altra avvenga a *iniziativa* del vescovo (« proponente et suadente Ordinario », in opposizione a quando avvenga « ad instantiam parochi »), sia che tale iniziativa venga spontanea, sia e molto più se imposta al Vescovo dal diritto, com'è nel caso di *rimozione* e di *trasloco* amministrativo (can. 2154, 2162). Che in questi ultimi due casi, in cui la nuova provvista deve *imporsi* e, se del caso, subirsi, per una procedura, *di sè*, coattiva, tale maggior larghezza, sia necessaria, fu già dimostrato esaurientemente: in questi casi, fu visto, anche la prescrizione ben più rigorosa e giuridicamente più grave d'effetti, del *concorso* speciale, viene senz'altro dispensata dalla legge, come quella che porrebbe inciampo al conseguimento necessario del fine; quindi *a fortiori* può dispensarsi l'*esame* per disposizione di legge. Dunque in tali casi il Vescovo può senz'altro fare a meno di qualsiasi consulta, anche previa, degli esaminatori sinodali: « lex stat pro homine ».

Ora, a meglio scrutare questi due casi, ben si vede che entrambi convengono in due caratteristiche: *a*) l'iniziativa parte dal Vescovo; *b*) egli vi è però costretto da circostanze che vietano la permanenza del parroco in una data parrocchia; e cioè, da circostanze inerenti alla *persona* del parroco, nel caso della remozione; da circostanze inerenti all'*ambiente* in cui il parroco si trova, nel caso del trasloco. Se ora si confronta questo stato di cose con l'altro risultante del pari dall'iniziativa del Vescovo, ma *senza* costrizione, cioè, quando il parroco potrebbe benissimo esser lasciato nella sua parrocchia, ove non solo ha fatto, ma continuerebbe a fare del bene anche in futuro, si scorge subito che, relativamente alla certezza della idoneità perseverante e sufficiente, questo caso è anche *più* favorevole dell'altro. Invero, il Vescovo *costretto* nelle circostanze suddette, a rimuovere o traslocare il parroco, può anche dubitare della sufficiente idoneità del soggetto; può, in una parola, trovarsi nella condizione di dover scegliere un male minore per evitare il peggiore: ma quando spontaneamente, di sua iniziativa, solo dinanzi a Dio, senza alcun riguardo alle persone, e sotto grave obbligo di coscienza, ha già giudicato che il parroco tale, se potrà fare ancor *bene* in una parrocchia, farà *assai meglio* in un'altra (c. 459 § 1 e 2), ha anche già ordinariamente risolto in modo che non si poteva sperar migliore, il giudizio su l'idoneità perseverante e sufficiente, non nel senso di scansare un male maggiore subendo il minore, ma nel senso preciso di passare di bene in meglio. Se dunque nel primo caso la legge stessa gli permette dispensare, perchè mai dovrebbe vietarglielo nel secondo, imponendogli così, quando il Vescovo procede di *sua iniziativa*, il medesimo obbligo che quando procede *ad instantiam parochi*? Infine, l'esame

non serve che di controllo, e anzi solo in mancanza di meglio; ma quando il risultato di tal controllo è moralmente certo in precedenza, perchè imporlo? Ecco, dunque, come la logica più semplice già suggeriva quel che la Commissione ha stabilito.

Ed ora una osservazione pratica e ovvia. Possono queste risposte applicarsi alla disciplina del *concorso* speciale, vigente da noi? Ossia, per ridurre tutto al punto in questione, potrà un Vescovo, fuori dei casi del can. 2154 e 2162, quando cioè di sua iniziativa, liberamente, non costretto dalle circostanze suddette, vuol provvedere una nuova parrocchia nominandovi il parroco di un'altra, dispensare dal concorso speciale, come potrebbe dispensare dall'esame se non vi fosse la legge del concorso?

Per quel che riguarda il diritto *da costituirsi*, cioè per la prossima riforma della legge del concorso, annunziata nel c. 459 § 4, non vi ha dubbio: le stesse ragioni ora enunziate per l'esame valgono, di per sè, per il concorso. È quindi da sollecitarsi e sperarsi una risoluzione della S. C. del Concilio in questo senso.

Ma per quanto spetta al diritto *costituito*, ci sembra chiaro, salvo sempre miglior consiglio, che no. Non può infatti arguirsi *a pari*, poichè la legge del concorso è manifestamente più grave della legge dell'esame (1): inoltre nel c. 459 § 3 si prescrive una norma *direttiva nuova*, nel § 4 si preserva invece uno stato di diritto antico. Anzi la S. C. del Concilio, nel dare la sua decisione su la dispensa dal concorso nel caso del trasloco a norma del c. 2162, la fondò, non su ragioni giuridiche, cioè sul diritto costituito, a norma del quale il concorso sarebbe stato obbligatorio anche nel caso del c. 2162, ma su ragioni di necessità, di adattare cioè la vecchia disciplina alle ragioni di salute delle anime che dettarono il canone suddetto. Tale adattamento non può farsi con interpretazione privata, ma con risoluzioni dell'autorità suprema: se questa ha creduto, per ora, doverlo limitare al c. 2162, non si può dunque allargarlo a casi non compresi in essi, ma si deve in questi, fino a nuova disposizione, stare all'antico. E che nelle disposizioni del c. 2154, 2162 non rientri il caso in questione fu già altre volte ampiamente dimostrato in queste pagine: la presente risoluzione lo conferma, trattando in due dubbi speciali dei due canoni, *dopo* aver dedicato un dubbio particolare al caso che ci occupa. (*Continua*).

(1) Sono anzi due procedimenti totalmente diversi, o meglio *inversi:* l'*esame* conchiude in definitiva il negozio della provvista, e serve a controllare la scelta *già* fatta; il *concorso* invece *apre* il negozio stesso, e serve a dare al vescovo gli elementi su cui *cadrà* poi la scelta a lui riservata. N. d. D.

BREVI RISPOSTE

1. Anche per il nome di *Lenin* che si volesse imporre a un battezzando, vale, per la legge canonica, la norma del can. 761, e per la legge civile la proibizione di usurpare cognomi, essendo considerati come proprietà patrimoniale. Se ne sia il caso, (poichè a questo divieto in molti luoghi non si bada affatto) il parroco faccia avvertiti i parenti che quel nome non potrà civilmente essere registrato e quindi è inutile conferirlo nel battesimo; ove però si minacciasse di far restare il bambino senza battesimo, « nomini a parentibus imposito, addatur nomen alicuius sancti, et in libro baptizatorum utrunque perscribatur ».

2. Anche la *predella* dell'altare appartiene all'altare: quindi neppur sotto di essa (anche nell'ipotesi che potesse osservarsi la distanza di un metro) può tumularsi alcunchè (c. 1202).

3. Il can. 759 § 1, è esplicito dicendo: « si (baptismus *privatim* conferatur) a sacerdote vel diacono serventur quoque, si tempus adsit, caeremoniae, quae baptismum *sequuntur* »; dunque *anche in tal caso*, anche *si tempus adsit*, debbono omettersi tutte le cerimonie che *precedono* il conferimento del battesimo, e che dovranno poi supplirsi in chiesa. La ragione di tale divieto può scorgersi nel fatto ovvio che tali cerimonie « non servant verborum veritatem », se non fatte *alla chiesa:* ragione per cui la legge è tanto restia dal concedere il battesimo *solenne* (cfr. 759 § 2) in casa: cfr. c. 773, 776.

4. L'infermeria di una casa religiosa, anche numerosa, non può, a nostro parere, considerarsi come separata e distinta famiglia, in guisa da usufruire del can. 1267 e conseguente dichiarazione autentica del 2-3 giugno 1918, quanto alla Cappella dell'Infermeria. Per le SS. Comunioni si può consacrare nella Messa, alla presenza delle inferme, consumandosi le Particole che avanzassero, il che non è difficile, dipendendo solo dalla facilità di conoscere prima a un dipresso il numero delle comunicande. Se ciò poi non basta, si domandi indulto per conservare il Ss.mo, alla S. C. dei Religiosi.

5. I sacerdoti in America che ebbero dal loro vescovo, autorizzato nel 1917 dalla S. Sede mediante le quinquennali, licenza di celebrare anche *senza ministro*, possono continuare a servirsene, nonostante il decreto della S. C. Concistoriale, « Proxima sacra » del 25 aprile 1918.

6. Ripetiamo che il S. Rosario consta essenzialmente, della recitazione dei 15 *Pater* e delle 150 *Ave Maria* e meditazione dei misteri. Il *Gloria* e molto più le giaculatorie, possono tralasciarsi o variarsi (anche con *Requiem*) senza alcuna perdita di indulgenze (cfr. vol. XXXI [1919] p. 89, n. 12).

LEGGI, DECRETI E GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA

R. D. 1° agosto 1920, n. 1079 per le alienazioni dei beni ecclesiastici (1). — 1. Le istanze dirette ad ottenere l'autorizzazione governativa per gli atti e contratti di qualunque specie costituenti alienazioni di beni mobili ed immobili, che appartengono a qualsiasi Istituto ecclesiastico del Regno od alle maremme delle provincie siciliane, devono essere presentate all'Economato generale dei benefizi vacanti distretto, nel quale ha sede il corpo morale contraente, da chi ne ha l'amministrazione.

Ove però si tratti di fabbricerie, opere e amministrazioni parrocchiali o di altri Istituti congeneri, le istanze dovranno essere presentate al prefetto della provincia.

Per gli effetti di questo articolo si considerano tra gli atti e contratti per i quali è necessaria l'autorizzazione governativa, oltre alle vendite e alle permute, le concessioni in enfiteusi o di rendita, le affrancazioni volontarie di censi o di canoni, fatta eccezione per quelle che avvengono a norma della legge 24 gennaio 1864, n. 1635, e del regio decreto 18 maggio 1916, n. 638, le costituzioni di servitù passive o le rinuncie a servitù attive, i mutui, le transazioni, gli at-

---

(1) Questo nuovo provvedimento sulle alienazioni dei beni ecclesiastici sostituisce l'ultimo emanato in data 22 luglio 1912 e vi reca alcune modificazioni che riteniamo opportuno rilevare:

All'articolo 1 si specifica meglio che non occorre autorizzare per le affrancazioni fatte a norma della legge del '64 e del decreto 18 maggio 1916, richiamando così in vigore una disposizione contenuta nella predetta legge del 1864. Inoltre si impone l'autorizzazione per iniziare liti quando si tratti di materia attinente alla consistenza patrimoniale dell'Ente. Si sono così tolte di mezzo molte contestazioni e dubbi adottando una opinione già espressa dalla giurisprudenza.

Quali siano poi le liti che impegnino il patrimonio dell'Ente, resta a giudicare secondo i criteri comuni. Non crediamo sia necessaria l'autorizzazione quando l'Ente sia convenuto, perchè in tal caso il giudizio dipende dall'iniziativa di terzi.

I seguenti art. 4, 5 e 6 provvedono ad elevare le cifre per cui restano delegate speciali facoltà al Procuratore generale e si può ottenere e dispensa da incanti, in relazione alle mutate condizioni economiche odierne ed al valore del numerario.

Coll'art. 8, come già si era stabilito nel decreto del 1912, restano in vigore le R. patenti del 31, le quali attribuivano speciali facoltà alle Corti di appello, sostituite ai Senati, per le alienazioni delle Fabbricerie. Nulla quindi rimane innovato per questa parte. (Nota del *Contenzioso Ecclesiastico*).

terramenti di piante di alto fusto, le costituzioni di ipoteca, i consensi alla cancellazione d'iscrizioni ipotecarie, le esazioni e gli impieghi di capitali, le locazioni di beni immobili oltre il termine di nove anni, le liti attinenti alla consistenza patrimoniale degli enti ed ogni altro atto o contratto eccedente la semplice amministrazione.

2. L'Economato generale od il prefetto secondo che l'istanza sia stata presentata all'uno o all'altro ai termini del precedente articolo, invia la istanza medesima con avviso motivato al competente procuratore generale del Re, il quale, raccolte le necessarie informazioni, la trasmette col proprio parere, e coi documenti che la corredano, al Ministero della giustizia e degli affari di culto, salvo quanto è disposto nei successivi articoli 5 e 6.

3. Il Ministero della giustizia e degli affari di culto provvede sulla relazione del procuratore generale, concedendo o negando la chiesta autorizzazione.

4. La deliberazione del Ministero deve essere preceduta dal voto del Consiglio di Stato ogni qualvolta per motivate ragioni di urgenza o di evidente utilità si chieda la dispensa dai pubblici incanti per vendita di beni mobili od immobili di valore eccedente le lire 8000.

Deve parimente precedere il voto del Consiglio di Stato ogni qualvolta si tratti di vendita ai pubblici incanti di beni per un valore capitale eccedente le lire 40.000, oppure di alcuno degli altri atti e contratti indicati nell'alinea dell'art. 1, e il valore eccede le lire 40.000, eccettuato il caso che essi si compiano in forza di disposizioni tassative di leggi o di sentenze passate in cosa giudicata.

5. È delegata ai procuratori generali, sull'avviso conforme dell'economo generale o del prefetto, l'autorizzazione alla vendita dei beni mobili ed immobili, previo esperimento dell'asta pubblica, ed all'atterramento di piante d'alto fusto per un valore non eccedente le lire 40.000, come pure l'autorizzazione, entro i limiti della somma sovra designata, agli atti e contratti indicati nell'alinea dell'art. 1.

Nei casi di urgenza o di evidente utilità i procuratori generali possono autorizzare le alienazioni dei beni mobili od immobili con dispensa dai pubblici incanti, purchè il valore capitale non ecceda le lire 8000.

6. È delegata inoltre ai procuratori generali, sull'avviso conforme dell'economo generale, l'autorizzazione agli atti e contratti suindicati nell'interesse di benefizi vacanti o sottoposti a sequestri, purchè il valore capitale non ecceda le lire 15.000 e a condizione che le alienazioni avvengano sempre mediante asta pubblica.

I provvedimenti dei procuratori generali nei limiti, indicati negli articoli precedenti, hanno lo stesso effetto dell'autorizzazione governativa.

7. È data però facoltà agli interessati di produrre ricorso al Ministero della giustizia e degli affari di culto avverso le deliberazioni negative dei procuratori generali.

Essi dovranno pure riferire al Ministero medesimo per i definitivi provvedimenti, ogni qualvolta intendessero di adottare una risoluzione difforme dall'avviso espresso dall'economo generale o dal prefetto.

8. Rimangono abrogati il regio decreto 22 luglio 1912, n. 886, ed ogni disposizione generale o speciale vigente nelle varie provincie sulle materie per le quali provvede il presente decreto, tranne che nelle provincie dove sono in vigore le regie patenti del 19 maggio 1831.

Circa la tassa sul patrimonio. — È da richiamarsi l'attenzione di ogni persona avente legittimo interesse, sul contenuto dell'art. 8 del R. decreto-legge 22 aprile 1920, n. 1194 relativo alla imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, e particolarmente su quanto è espresso nel n. 4 dell'articolo stesso, in cui fra gli istituti dichiarati esenti dalla imposta sul patrimonio sono indicati anche « le Fondazioni, Istituti ed Associazioni di diritto e di fatto, che abbiano una missione di elevata e permanente utilità morale o sociale ».

Deve avvertirsi che questa classificazione non si trova espressa nella legge anteriore 24 novembre 1919, n. 2269, ma costituisce un'aggiunta fatta al testo della nuova legge, e può avere una larga applicazione in tutto ciò che riguarda le istituzioni di indole ecclesiastica con evidente utilità del loro patrimonio.

Si ha da credere che, per quanto riguarda la imposta sul patrimonio di cui alla iegge suddetta, non sarà perduta di vista la norma legislativa sopra indicata. Tuttavia, se in qualche caso, o per poca conoscenza della legge o per interpretazione poco esatta di essa, si fosse fatta la denuncia prescritta agli effetti dell'applicazione dell'imposta, si dovrà tenere presente che, secondo l'art. 14 della legge medesima per la revisione delle dichiarazioni dei contribuenti si segue la medesima procedura tracciata dalla vigente legislazione per l'imposta sui redditi di R. M., sicchè entro tre mesi dalla pubblicazione del ruolo, ed in ogni caso, per maggiore sicurezza, anche subito, occorrerà presentare reclamo all'agenzia competente per ottenere la rettifica o l'annullamento della dichiarazione fatta, ed il rimborso di quanto fosse stato eventualmente pagato a titolo d'imposta.

CRONACA ECCLESIASTICA.

ATTI DEL CONCISTORO. — Giovedì 16 dicembre 1920 nel Palazzo Apostolico Vaticano ebbe luogo il Concistoro Segreto. Il S. P. passò prima la borsa di Camerlengo del S. Collegio, vacante per la morte del card. Boschi, al card. Merry del Val: quindi pronunziò una importante *allocuzione* intorno a due punti: fu il primo la deplorazione dello scisma czeco-slovacco (cfr. p. 70), donde trasse occasione a riconfermare solennemente la fermezza della *legge* del celibato ecclesiastico, e a riprovare ogni tentativo di « democratizzare » la disciplina ecclesiastica. Il secondo punto fu la rinnovata protesta contro le difficoltà che alcuni Governi pongono, per ragioni di mala politica, all'opera missionaria della Chiesa, specie nelle colonie già tedesche, sperando che cesseranno come ogni altro tristo avanzo della guerra.

Quindi passò a preconizzare i *novelli Vescovi;* ammettendo prima la opzione del Card. Cagliero alla chiesa di *Frascati* e proclamando fra gli altri, il card. Almaraz de Santos, già arciv. di Siviglia, arciv. di *Toledo;* mons. Eustachio Ilundain y Esteban, già vesc. di Oria, arciv. di *Siviglia;* mons. Andrea du Bois de Villerarbel, già vesc. di Amiens, arciv. di *Rouen;* mons. Giorgio del Rio, già vesc. di Gerace, arciv. di *Oristano;* mons. Saturnino Peri, già vesc. di Cotrone, vesc. di *Iglesias;* mons. Plaza y Garcia, vesc. di *Santander;* mons. Ersilio Menzani vesc. di *Piacenza;* mons. Alfredo Flocard, vesc. di *Limoges;* mons. Giorgio Bruley des Varennes, vesc. di *Monaco* (Principato); mons. Gerardo Menegazzi, O. Cap., vesc. di *Comacchio;* mons. Pio Leonardi Navarra, O. Min. Conv., vesc. di *Gubbio;* mons. Francesco Tief, vesc. di *Concordia* negli Stati Uniti; mons. Giuseppe da Costa Nunes, vesc. di *Macao;* mons. Carlo Kmetko vesc. di *Nitria* (Czeco-Slovacchia); mons. Simone Barta, vesc. di *Budweis* (Boemia); mons. Giovanni Vojtassak, vesc. di *Szips* (Boemia); mons. Giuseppe Dias, vesc. di *Beja* (Portogallo); mons. Mariano Blaha vesc. di *Neusohl* (Boemia); mons. Giuseppe Lagumina, vesc. tit. di Samo, e ausiliare dell'arciv. di Palermo.

Annunziò poi le provviste fatte per bolla o breve dopo l'ultimo Concistoro, tra le quali: il card. Dubois, già arciv. di Rouen, arciv. di *Parigi;* Maurizio Rivière, già vesc. di Lilla, arciv. di *Aix;* Emmanuele Mendes già Vesc. di Portalegre, arciv. di *Ebora* (Portogallo); mons. Enrico o Leary, già vesc. di Carolina Hill, arciv. di *Eadmonton* (St. Uniti); mons. Carlo Fritz vesc. di *Freiburg.* — Vescovi: di *Leyria* (Portog.), Gius. Correja da Silva; di *Pharos* (ibid.) Marcellino Franco;

Aterrado (Brasile) Emanuele Nunes Coelho; di *Soissons*, Enrico Binet; di *Bathurst*, Michele o Farrell; di *Lilla*, Enrico R. Quilliet, già vesc. di Limoges; di *Paderborn*, Gaspare Klein; di *La Paz* (Bolivia) Celestino Loza; di *Chioggia*, Domenico Mezzadri; di *Segovia*, Emm. de Castro y Alonso; di *Cauria*, Pietro Segura Saenz; di *Cordoba* (Spagna) Adolfo Perez y Muños; di *Patna* (Indie) Ludov. Van Hoecki; di *Evreux*, Costantino Chauvin; di *Campiñhas* (Brasile), Francesco de Campos Barreto; di *Puerto National* (ib.), Domenico Carrerot; di *Chihuahua* (ib.) Antonio Guizar Valencia; di *Sinaloa* (ib.), Silvano Carrillo; di *Perigueux*, Cristoforo Légasse, già vesc. di Orano; di *Huaraz* (Messico), Giovanni Vargas; di *Erie* (Stati Uniti), Giov. M. Gannon; di *Badajoz*, Raimondo Perez y Rodriguez; di *Chattam* (St. Un.), Patrizio Chiasson; di *Carolina-Hill* (A.) Ludovico O' Leary; di *Jaca*, Francesco Frutos Valiente; di *S. Giovanni di Terranuova* (Canada), Enrico T. Renouf; di *Orano*, Leone Durand; di *Portalegre*, Emanuele Rosa Fructuoso.

Procedette infine alla concessione del s. Pallio per Parigi, Toledo, Oristano, Aix, Evora, Eadmonton, Friburgo, Rouen, Siviglia e per Macejó testè elevata a metropolitana.

NOMINE PONTIFICIE. — Mons. Luigi Sincero, *Assessore* della S. C. Concistoriale; Mons. Giacomo Sole e Franz Egon Schneider, *Uditori di S. R. Rota*; Card. Lega, *Membro della Supr. S. Congr. del S. Ufficio* e di quella *dei Religiosi*; D. Dante Munerati, *Consultore della S. C. Concistoriale*; Card. Sbarretti, *Membro della Commissione per l'interpr. del Codice*; i Mons. Enrico Petroccia e Francesco Roberti; i RR. PP. M. Ceslao Paban-Segond dei Predicatori, Carlo Gouthier S. I., Giovanni Battista Rabeneck S. I., Giorgio Michele Sauvage della Congregazione della Santa Croce e Agostino Ruelli degli Agostiniani; i RR. Sacerdoti Domenico Tardini e Mons. Francesco Bracci, *Consultori della S. Congregazione dei Sacramenti;* Monsignor Antonio Bernasconi, *della S. Penitenzieria*.

NECROLOGIO: *ottobre* 1920: Mons. Eugenio Garvex, vesc. di Altoona (S. U.), Mons. Tommaso Heaven, vesc. di Springfield (ib.); 7 *dic.* E.mo Card. Giuseppe Netto; 9 id. Mons. Giuseppe Meseguen y Costa arciv. di Granata; 13 id., Mons. Giov. G. Storck vesc. di Costarica.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tip. dell'Unione Editrice, Via Federico Cesi 45